



ORIGINALE INFORMATICO

Ordinanza N. 10

In data 04/08/2020

COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 10 del 04/08/2020

Oggetto: PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA - AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA

IL SINDACO

CONOSCIUTO che all'interno del Parco dei Laghi della Vallata, in particolare in prossimità del parco "Và dee Femene", soprattutto durante il periodo estivo, si rileva il problema delle soste sulle aree verdi, pubbliche e private, confinanti con la sede stradale;

VISTA le continue segnalazioni da parte dei residenti che richiedono il rispetto delle proprietà private e del territorio in generale;

CONSIDERATO che tale fenomeno, interno al Parco dei Laghi della Vallata, contribuisce al degrado delle aree verdi nonché risulta essere foriero di incuria e scarso rispetto dell'ambiente;

CONSIDERATA la presenza di numerosi stalli di sosta regolamentati in apposite aree e in prossimità del parco, sufficienti per il normale flusso turistico;

RITENUTO di dover intervenire per tutelare le aree del Parco dei Laghi della Vallata istituendo il divieto di sosta nelle aree verdi confinanti con la viabilità pubblica, eccetto coloro i quali vantano diritti reali su tali superfici;

VISTI gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

sia istituito, nel Comune di Tarzo, il divieto di sosta nelle aree verdi pubbliche e private adiacenti alla viabilità pubblica situate all'interno del Parco dei Laghi della Vallata, eccetto coloro che vantano diritti reali su tali aree;

AVVERTE

La violazione della presente Ordinanza sarà sanzionata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 con una pena pecuniaria da 25 a 500 euro, prevedendo per il pagamento in misura ridotta la somma di 50,00 euro.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio Comunale, con immediata esecutività e viene resa nota al pubblico con l'installazione di idonea segnaletica.

INFORMA

- A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio online dell'Ente.



IL SINDACO
dott. Vincenzo Sacchet